

Fascicolo Informativo

**ASSICURAZIONE VITA
TEMPORANEA
IN CASO DI MORTE**

a vita intera ed a premio
annuo costante
(Tar. 321C)

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Informativa ex art.13
del D.lgs.196 del 30/6/2003
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza
- Regolamento del Fondo
Vittoria Rendimento Mensile
- Glossario
- Moduli amministrativi
- Fac-simile proposta
- Fac-simile contratto

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione della Proposta di polizza**

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa*



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative	pag. 1
(B) Modalità d'uso dei dati personali	pag. 2
(C) Diritti dell'interessato	pag. 2

Scheda sintetica

1. Informazioni generali	pag. 1
2. Caratteristiche del contratto	pag. 2
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 2
4. Costi	pag. 3
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata	pag. 4
6. Diritto di ripensamento	pag. 4

Nota Informativa

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	
1. Informazioni generali	pag. 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società	pag. 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 1
4. Premi	pag. 3
5. Modalità di calcolo e di assegnazione dei proventi annui	pag. 4
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	
6. Costi	pag. 6
7. Sconti	pag. 7
8. Regime fiscale	pag. 8
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	
9. Modalità di perfezionamento del contratto	pag. 9
10. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi	pag. 10
11. Riscatto	pag. 11
12. Revoca della proposta	pag. 12
13. Diritto di recesso	pag. 13
14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag. 13
15. Legge applicabile al contratto	pag. 13
16. Lingua in cui è redatto il contratto	pag. 14
17. Reclami	pag. 14
18. Informativa in corso di contratto	pag. 15
19. Conflitto di interessi	pag. 15
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	
20. Finalità e ipotesi adottate	pag. 16
21. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto	pag. 16

Condizioni di Polizza

Art. 1 - Prestazioni	pag. 1
Art. 2 - Entrata in vigore del contratto	pag. 1
Art. 3 - Facoltà di revoca della proposta	pag. 1
Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto	pag. 1
Art. 5 - Pagamento dei premi	pag. 2
Art. 6 - Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione	pag. 2
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	pag. 2
Art. 8 - Rischi assicurati ed esclusioni	pag. 3
Art. 9 - Clausola di carenza	pag. 3
Art. 10 - Rendimento finanziario attribuito al contratto – Clausola di rivalutazione	pag. 4
Art. 11 - Riduzione	pag. 5
Art. 12 - Riscatto	pag. 5
Art. 13 - Opzioni esercitabili in caso di riscatto totale	pag. 6
Art. 14 - Prestiti	pag. 6
Art. 15 - Cessione, pegno e vincolo	pag. 6
Art. 16 - Beneficiari	pag. 6
Art. 17 - Pagamenti della Società	pag. 7
Art. 18 - Foro Competente	pag. 8

Glossario**Moduli****Fac-simile proposta****Fac-simile contratto**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di "Titolare" del trattamento La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al Decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al Decreto Legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
- c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d. ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- e. organismi consorzi propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati – CIRT (Via dei Giuochi Istmi, 40 – Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati

(B) Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

(C) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (N. Verde 800.016611 - e-mail info@vittoriaassicurazioni.it).

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa”.

e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- f. nonché altri soggetti, quali: ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21, Roma), ai sensi del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005; UIC – Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 – Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 – Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7 b).
- 10 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7 10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Scheda Sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a 307.201.034 euro¹: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 239.822.110 euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 2,0. Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Assicurazione Vita Intera.

1.d) Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione caso morte a vita intera a capitale rivalutabile ed a premio annuo costante.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Le garanzie offerte sul presente contratto sono operanti finché l'Assicurato è in vita.

Per questo contratto la durata del pagamento dei premi, decisa dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta, può essere fissata da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto pagate almeno tre intere annualità di premio.

1.f) Pagamento dei premi

Pagamento dei premi in annualità anticipate costanti.

Premio annuo minimo: 600,00 euro.

La somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.

¹ Al netto del dividendo distribuito.

2. Caratteristiche del contratto

Tale contratto è rivolto a chi desidera tutelare i propri cari dalla perdita economica conseguente al proprio decesso, cercando nel contempo di incrementare il capitale assicurato attraverso soluzioni non rischiose e che garantiscano rendimenti relativamente stabili nel tempo e un rendimento minimo garantito su base annua.

Il contratto consiste in una assicurazione a vita intera la cui prestazione assicurata è in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato, dell'importo e del numero dei premi versati, dello stato di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati), nonché delle rivalutazioni annualmente riconosciute.

Tali rivalutazioni dipendono dal rendimento ottenuto dal Fondo a gestione separata Vittoria Rendimento Mensile e, una volta riconosciute, restano consolidate, cioè acquisite in via definitiva.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai costi del contratto e non concorre pertanto alla formazione del capitale che sarà pagato in caso di decesso dell'Assicurato.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riscatto si rimanda al Progetto Esemplificativo illustrato nella Sezione E della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazione:

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

Il pagamento ai Beneficiari designati in polizza del capitale assicurato rivalutato.

Opzioni contrattuali

Il valore liquidabile in caso di riscatto totale su espressa volontà del Contraente può essere convertito in:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita pagabile in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a quando questa è in vita.

Garanzie offerte

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2% in base al quale, in corrispondenza dell'età e del sesso dell'Assicurato, del suo stato di salute e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati), dell'importo del premio e della durata pagamento premi è calcolato il capitale assicurato iniziale indicato in polizza.

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto eccedente il tasso minimo contrattualmente garantito del 2% determina la rivalutazione del capitale che resta definitivamente acquisita.

Nel caso in cui il Contraente non completi il pagamento delle prime tre annualità di premio il contratto si risolve e le rate corrisposte restano acquisite dalla Società.

In caso di riscatto il Contraente, limitatamente ai primi anni di durata, sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 10 delle Condizioni di Polizza.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

A titolo di esempio, con riferimento alla tabella che segue, si ipotizza che l'assicurato sia un maschio di 45 anni, che decide di versare un premio annuo di 1.500,00 euro per venti anni. Il Costo percentuale medio al decimo anno è pari al 3,68%. Ciò significa che i costi gravanti sul contratto in caso di riscatto al decimo anno riducono il potenziale rendimento del 3,68% per ogni anno del rapporto contrattuale. Il Costo percentuale medio del ventesimo anno, nella stessa tabella pari all'1,44%, indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al termine del pagamento premi.

Gestione separata "Fondo Vittoria Rendimento Mensile"

Ipotesi adottate

Premio periodico: 1.500,00 euro;

Sesso: maschile;

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Età: 45 anni								
Durata: 15 anni			Durata: 20 anni			Durata: 25 anni		
Anno	CPMA ¹	Evento ²	Anno	CPMA ¹	Evento ²	Anno	CPMA ¹	Evento ²
5	10,59%	R	5	12,82%	R	5	15,13%	R
10	3,74%	R	10	4,75%	R	10	5,83%	R
15	2,11%	R	15	2,65%	R	15	3,26%	R
			20	1,84%	R	20	2,19%	R
						25	1,70%	R

¹ Costo Percentuale Medio Annuo.

² R = riscatto.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Vittoria Rendimento Mensile" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2007	5,00%	4,00%	4,41%	1,71%
2008	4,91%	3,93%	4,46%	3,23%
2009	4,23%	3,38%	3,54%	0,75%
2010	4,04%	3,23%	3,35%	1,55%
2011	4,13%	3,30%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato
Roberto Guarena



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di polizza prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni;
- b) Sede e Direzione - Rami Vita: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2;
- c) Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71;
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com;
Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it;
- d) La Società, costituita nel 1921, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966. La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV, V e VI di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a 307.201.034 euro¹: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 239.822.110 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 2,0. Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto qui descritto consiste in una assicurazione caso morte a vita intera a premio annuo costante.

La durata del contratto è a vita intera, ovvero coincide con la vita dell'Assicurato; le garanzie offerte sono dunque operanti finché l'Assicurato è in vita.

¹ Al netto del dividendo distribuito.

Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:

A fronte della sottoscrizione del presente contratto e del pagamento dei premi pattuiti da parte del Contraente, Vittoria Assicurazioni assume l'impegno di corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato, il capitale assicurato rivalutato ossia il capitale assicurato iniziale indicato in polizza incrementato delle rivalutazioni riconosciute annualmente in base al rendimento finanziario del Fondo Vittoria Rendimento Mensile come illustrato al successivo Punto 5).

L'importo del capitale assicurato iniziale è funzione dell'ammontare del premio annuo sottoscritto, della durata pagamento premi, del sesso e dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto; tale importo è determinato in base ad un tasso d'interesse annuo (detto anche tasso tecnico) del 2%.

Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, nel caso in cui il capitale assicurato risulti non superiore a euro 300.000,00 e l'età dell'Assicurato alla decorrenza sia compresa tra i 18 e i 60 anni, limitarsi alla compilazione di un questionario ma, in tal caso, l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi (carezza). In tali casi rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto e sia dovuto a cause diverse dall'infortunio, e il contratto sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà in luogo del capitale assicurato una somma pari all'importo dei premi versati al netto dei diritti di cui al successivo Punto 6.1.1.

Si rimanda all'articolo 9 (Clausola di Carezza) per gli aspetti di dettaglio.

Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia dovuta al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie ad essa collegate), per maggiori informazioni si rimanda al citato articolo 9 delle Condizioni di Polizza.

Dall'applicazione del tasso tecnico ne discende che sui premi versati, al netto della parte di premio utilizzata per far fronte ai rischi demografici e dei costi indicati al successivo Punto 6.1.1, Vittoria Assicurazioni garantisce un beneficio finanziario minimo del 2% annuo.

Le rivalutazioni del capitale assicurato vengono riconosciute ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto e restano definitivamente acquisite; pertanto in occasione delle successive rivalutazioni anniversary l'importo raggiunto dal capitale assicurato può solo aumentare, al limite restare invariato, ma mai diminuire.

Al Contraente, purché siano state corrisposte almeno le prime tre annualità di premio, sono inoltre riconosciuti i seguenti diritti:

- il diritto di sospendere il pagamento dei premi con conseguente riduzione del capitale assicurato così come illustrato al successivo Punto 10.2;
- il diritto di riscattare il contratto nei limiti e con le modalità di cui al successivo Punto 11).

Si raccomanda al Contraente di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in Proposta e relative alla compilazione del questionario sanitario.

Si rinvia agli articoli 1 (Prestazioni), 7 (Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato) ed 8 (Rischi assicurati ed esclusioni) delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Opzioni di polizza

Al termine del periodo di pagamento dei premi il contratto prevede la facoltà per il Contraente di convertire il capitale liquidabile in caso di riscatto totale, al netto delle imposte, in una rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato.

Le possibili opzioni di rendita sono le seguenti:

- rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua da corrispondere in modo certo per un prestabilito numero di anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;

- rendita annua vitalizia su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata (Reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Le opzioni di conversione prima elencate sono possibili a condizione che il conseguente importo di rendita annua risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio di opzione.

Al Contraente che esprima per iscritto la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione, la Società, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione fornirà, tramite l'Agenzia cui il Contratto è appoggiato o mediante invio postale, la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza relative all'opzione prescelta.

4. Premi

Il Contraente acquisisce tutti i diritti contrattuali con il pagamento in via anticipata (ossia all'inizio di ogni annualità contrattuale) di un premio annuo il cui importo non può risultare inferiore a 600,00 euro e resta costante per tutto il periodo di pagamento. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Il periodo di pagamento dei premi annui viene stabilito dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto; in ogni caso questo non può risultare inferiore ad anni 5 o superiore ad anni 30.

La somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.

Presupposto per la corretta determinazione del premio è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati). Nel caso di assicurati di sesso femminile l'età alla decorrenza viene ringiovanita di 5 anni, pur permanendo il limite minimo dell'età alla decorrenza (18 anni).

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento della prestazione.

Sul premio annuo pattuito, a copertura delle spese di amministrazione e commerciali sostenute dalla Società vengono applicati i costi illustrati al successivo Punto 6.1.1.

A discrezione del Contraente il contratto può stabilire che il pagamento del premio annuo avvenga mediante la corresponsione di rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili; in tali casi gli importi delle rate di premio saranno maggiorati degli interessi di frazionamento illustrati al successivo Punto 6.1.1. Nel caso in cui venga prescelto il frazionamento mensile del premio, la rata da corrispondere alla sottoscrizione del contratto è trimestrale e non è gravata da alcun interesse di frazionamento.

Il versamento del premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Agenzia presso la quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può opporre che la Società non abbia inviato alcun avviso di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Entro un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio aumentate degli interessi di riattivazione. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Il pagamento di ciascuna rata di premio è dovuto alla relativa data di scadenza: qualora esso avvenga nei trenta giorni successivi a tale data non è applicato alcun interesse per

ritardato pagamento. Nel caso in cui una rata di premio venga corrisposta oltre il trentesimo giorno dalla sua data di scadenza, la Società applicherà, in riferimento a tutti i giorni di ritardo da tale data, interessi per ritardato pagamento calcolati ad un tasso posto uguale alla misura di rivalutazione di cui al Punto 5.2, riconosciuta dalla Società alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza di tale rata, incrementata di due punti percentuali e che comunque non potrà essere inferiore al saggio legale d'interesse.

Tali interessi saranno riscossi dalla Società incrementando del rispettivo importo la rata immediatamente successiva o, se la rata di premio corrisposta in ritardo è l'ultima di quelle dovute, deducendo il rispettivo importo dal capitale assicurato.

Come illustrato con maggior dettaglio al successivo Punto 10.1 il mancato pagamento delle prime tre annualità di premio comporta la risoluzione del contratto e la perdita per il Contraente delle rate di premio corrisposte, così come il pagamento delle prime tre annualità di premio è condizione necessaria per acquisire il diritto alla riduzione illustrata al successivo Punto 10.2 ed il diritto al riscatto illustrato al successivo Punto 11).

5. Modalità di calcolo e di assegnazione dei proventi annui

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato che viene determinata in base al rendimento finanziario attribuito al contratto. Il rendimento attribuito al contratto a sua volta dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione separata "Fondo Vittoria Rendimento Mensile".

Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto Esemplificativo illustrato alla successiva Sezione E, elaborato in forma personalizzata in base alle caratteristiche del contratto (età, sesso dell'Assicurato, premio annuo, durata pagamento premi e frazionamento).

Si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni di Polizza relativo alla clausola di rivalutazione ed al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse.

5.1 Rendimento attribuito al contratto

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile dichiarato dalla Società per il mese in cui cade la ricorrenza anniversaria di polizza.

La quota del rendimento attribuito al contratto è pari all'80%, fermo restando un tasso d'interesse annuo minimo garantito (detto anche tasso tecnico) del 2%, già conteggiato nella prestazione alla stipula del contratto.

Esempio

Data di decorrenza polizza: 15/12/2005

Data di ricorrenza anniversaria: 15/12/2009

Rendimento Mensile dichiarato per il mese di dicembre 2009 (rendimento ipotetico utilizzato ai soli fini esemplificativi): 4,00%

Rendimento attribuito al contratto: $4,00\% \times 80\% = 3,20\%$

5.2 Misura di rivalutazione

La misura di rivalutazione annua è ottenuta scorporando dal rendimento finanziario attribuito il prima richiamato tasso tecnico del 2% anticipatamente riconosciuto dalla Società nel calcolo del capitale iniziale.

Pertanto la misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo per il coefficiente di 1,02 (ossia scontando finanziariamente al tasso d'interesse del 2%, per il periodo di un anno) la

differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico. Nel caso in cui la misura di rivalutazione così calcolata risulti negativa (ossia qualora il rendimento attribuito al contratto non superi la misura del 2%), la misura di rivalutazione viene posta uguale a zero ed il capitale assicurato non subisce alcuna rivalutazione.

Esempio

Rendimento attribuito al contratto: 3,20%

Misura di rivalutazione: $(3,20\% - 2,00\%) / 1,02 = 1,18\%$

5.3 Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza, applicando la misura di rivalutazione determinata come appena specificato al precedente Punto 5.2. La rivalutazione viene applicata con un procedimento differenziato a seconda che sia ancora in corso, o sia terminato, il periodo di pagamento dei premi. La modalità di rivalutazione prevista per il periodo successivo al pagamento dei premi viene applicata anche ai contratti il cui capitale assicurato sia stato ridotto a seguito di interruzione del pagamento dei premi. La rivalutazione riconosciuta annualmente al contratto resta definitivamente acquisita; il contratto quindi si considera come sottoscritto sin dall'origine per un capitale d'importo pari a quello raggiunto a seguito di detta rivalutazione.

5.3.1 Rivalutazione durante il periodo di pagamento dei premi

Nel corso del periodo di pagamento dei premi il capitale assicurato viene rivalutato sommando ad esso i seguenti due importi:

l'importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato iniziale per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero di premi annui corrisposti sta a quello dei premi annui pattuiti;

l'importo ottenuto moltiplicando la misura di rivalutazione per la differenza tra il capitale assicurato alla precedente ricorrenza anniversaria ed il capitale assicurato iniziale.

Esempio

Data di rivalutazione: 15/12/2009, anno 4

Premi annui corrisposti: 4

Durata pagamento premi: 20 anni

Capitale assicurato iniziale: 43.293,04 euro

Capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza anniversaria precedente (15/12/2008, anno 3): 43.447,51 euro

Misura di rivalutazione: 1,18%

Primo importo di rivalutazione: $43.293,04 \times 1,18\% \times 4 / 20 = 102,17$ euro

Secondo importo di rivalutazione: $(43.447,51 - 43.293,04) \times 1,18\% = 1,82$ euro

Capitale assicurato rivalutato: $43.447,51 + 102,17 + 1,82 = 43.551,50$ euro

5.3.2 Rivalutazione trascorso il periodo di pagamento dei premi o in caso di riduzione del capitale assicurato

Trascorso il previsto periodo di pagamento dei premi, il capitale assicurato viene rivalutato incrementando quest'ultimo dell'intera misura di rivalutazione.

Esempio

Data di rivalutazione: 15/12/2026, anno 21

Capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza anniversaria precedente (15/12/2020, anno 20): 49.080,09 euro

Misura di rivalutazione: 1,18%

Importo di rivalutazione: $49.080,09 \times 1,18\% = 579,14$ euro

Capitale assicurato rivalutato: $49.080,09 + 579,14 = 49.659,24$ euro

Tale procedimento viene applicato anche nel caso in cui il capitale assicurato sia stato ridotto a seguito dell'interruzione del pagamento dei premi anticipata rispetto a quanto inizialmente pattuito.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato e sui proventi liquidati annualmente, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare dall'operazione di riscatto.

6.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia	Importo	Descrizione
Diritti di emissione del contratto	5,00 euro	Applicati sulla sola prima rata.
Diritti di quietanzamento	1,50 euro	Applicati su ogni rata di premio successiva alla prima.
Caricamento in cifra fissa (costo fisso)	30,00 euro	Applicato ad ogni versamento annuo.
Caricamento percentuale	6,00% del premio al netto del costo fisso	Applicato ad ogni versamento.

Qualora il Contraente richieda il frazionamento del premio annuo, l'importo delle rate sarà determinato applicando interessi di frazionamento in dipendenza della rateazione prescelta. Nella tabella seguente vengono indicati gli interessi applicati a seconda della rateazione del premio:

Interessi di frazionamento	
fraz. semestrale	1,50% del premio
fraz. quadrimestrale	1,75% del premio
fraz. trimestrale	2,00% del premio
fraz. mensile	2,50% del premio

La Società si impegna, nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, a comunicare i costi gravanti sulla specifica combinazione di età dell'Assicurato e sesso, durata pagamento premi, frazionamento e importo del premio annuo pattuito.

6.1.2 Costi per riscatto

Come descritto più in dettaglio al successivo Punto 11), il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato a quell'epoca, pari al capitale ridotto nel corso della durata pagamento premi e al capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente la data di richiesta del riscatto al termine del periodo di pagamento dei premi, il coefficiente riportato nella seguente Tabella A), coefficiente preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta di riscatto.

Tabella A - Coefficienti per la determinazione del valore di riscatto per ogni mille euro di capitale assicurato

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
18	313,574	43	495,351	68	740,858
19	319,371	44	504,462	69	750,483
20	325,260	45	513,691	70	760,065
21	331,250	46	523,049	71	769,505
22	337,344	47	532,496	72	778,915
23	343,537	48	542,013	73	788,239
24	349,859	49	551,617	74	797,496
25	356,299	50	561,322	75	806,634
26	362,860	51	571,140	76	815,609
27	369,531	52	581,070	77	824,367
28	376,316	53	591,085	78	833,009
29	383,210	54	601,138	79	841,477
30	390,217	55	611,236	80	849,703
31	397,359	56	621,347	81	857,653
32	404,632	57	631,475	82	865,196
33	412,070	58	641,610	83	872,386
34	419,677	59	651,734	84	879,220
35	427,456	60	661,828	85	885,702
36	435,397	61	671,893	86	891,792
37	443,512	62	681,918	87	897,526
38	451,785	63	691,899	88	903,009
39	460,204	64	701,828	89	908,288
40	468,784	65	711,693	90	913,397
41	477,511	66	721,479		
42	486,369	67	731,186		

6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento del Fondo a Gestione Separata

Posto che il rendimento attribuito al contratto è pari all'80% del rendimento del Fondo, la restante quota del 20% non riconosciuta al contratto si sostanzia in un costo indirettamente a carico del Contraente. L'entità di tale costo può eventualmente ridursi fino ad azzerarsi tanto più il rendimento del Fondo risulti prossimo al tasso tecnico del 2% già riconosciuto al contratto nel calcolo del capitale iniziale.

* * *

Con riferimento all'intero flusso dei costi summenzionati, in base alle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, la quota parte percepita dagli intermediari risulta essere pari al 55,58%.

7. Sconti

Avvertenza: la Società o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.

8. Regime fiscale

Di seguito vengono illustrati il regime fiscale previsto per i premi e le prestazioni dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

8.1 Tassazione del premio

Il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta a carico del Contraente.

8.2 Detrazione fiscale del premio

Il presente contratto prevede una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F) pari al 19% della componente di premio annuo versata a copertura del rischio di morte, fino ad un massimo di 1.291,14 euro.

8.3 Tassazione delle somme assicurate

8.3.1 Capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato

Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell'Assicurato è esente da imposte e non concorre nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari.

8.3.2 Capitale liquidato in caso di riscatto

Le prestazioni liquidate dalla Società in tali casi sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività di impresa, al capitale liquidato per riscatto: la Società non applicherà alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non esercita attività di impresa, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l'ammontare dei premi versati che non abbiano fruito della detrazione IRPEF. Tale differenza è ridotta del 37,50% per la quota-parte riferibile a proventi di obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati e di obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni); le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13.12.2011.

8.3.3 Rendita di opzione

La rendita percepibile a seguito dell'eventuale esercizio delle opzioni contrattuali illustrate al precedente Punto 3), ottenuta convertendo il capitale al netto della tassazione indicata al punto precedente, è soggetta ad un diverso trattamento fiscale a seconda che il beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività d'impresa.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa la Società liquiderà la rendita senza applicare alcuna tassazione sostitutiva o ritenuta.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 20%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione, ridotto del 37,50% per la quota parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del

DPR 601/73 ed a questi equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni); le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13.12.2011.

La Società liquiderà quindi la rendita al netto di tale imposta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Il Contratto viene stipulato dal Contraente, e se persona diversa dall'Assicurato, con la firma della Proposta contenente i dati e le dichiarazioni ivi richieste.

Le modalità di perfezionamento del Contratto si differenziano a seconda del tipo di emissione effettuata:

A) Emissione del Contratto presso l'Agenzia (emissione decentrata)

Nel caso in cui:

- al questionario allegato alla Proposta, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale relative all'Assicurato, siano state date tutte risposte negative;
- l'età dell'Assicurato sia uguale o inferiore a 60 anni;
- il capitale assicurato risulti uguale o inferiore a euro 300.000,00;
- l'Assicurato decida di non sottoporsi a visita medica e quindi accetti l'applicazione del periodo di carenza di cui all'articolo 9 delle Condizioni di Polizza.

Il Contratto sarà emesso direttamente presso l'Agenzia, contestualmente al pagamento della rata di premio di perfezionamento.

B) Emissione del Contratto in Direzione (emissione direzionale)

Nel caso in cui una o più condizioni riportate alla lettera A) non si realizzino, la Proposta sarà inviata presso la Direzione della Società che si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni, visite mediche, ecc. prima di decidere se accettare o meno la Proposta.

In caso di accettazione della Proposta la Società consegnerà al Contraente, dietro pagamento della rata di premio di perfezionamento, il simple di polizza.

In entrambi i casi il Contratto si considera concluso, sempreché sia stato effettuato il pagamento della rata di premio di perfezionamento, all'atto della consegna da parte dell'incaricato della Società del simple di Polizza o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione scritta inviata dalla Società contenente l'accettazione della Proposta.

Le garanzie vengono attivate a partire dalla data di decorrenza indicata sul simple di Polizza.

9.1 Condizioni per la sottoscrizione

La scelta della durata pagamento premi va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato; in ogni caso sono in vigore i seguenti limiti

tariffari:

- età contrattuale dell'Assicurato alla decorrenza: compresa tra i 18 e gli 85 anni;
- età contrattuale dell'Assicurato al termine del pagamento premi: non superiore a 90 anni.

Per età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del capitale assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.

Qualora l'Assicurato sia di sesso femminile l'età contrattuale viene diminuita di 5 anni, fermo restando il limite minimo di 18 anni.

Si rimanda altresì all'articolo 2 (Entrata in vigore del contratto) delle Condizioni di Polizza.

10. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 13);
- interruzione del pagamento delle prime tre annualità di premio: in tal caso le rate di premio già corrisposte restano acquisite dalla Società e nulla è più dovuto al Contraente;
- riscatto totale: a seguito di richiesta scritta del Contraente la Società provvede a liquidare a quest'ultimo l'importo secondo quanto indicato al successivo Punto 13);
- decesso dell'Assicurato: a seguito di tale evento insorge l'obbligo della Società di corrispondere ai Beneficiari designati il capitale calcolato come indicato al Punto 3).

Si rinvia altresì agli articoli 4 (Diritto di recesso dal contratto), 6 (Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione), e 12 (Riscatto) delle Condizioni di Polizza.

10.1 Interruzione del pagamento dei premi

Nel caso in cui il Contraente non completi il pagamento delle prime tre annualità di premio il contratto si risolve decadendo così ogni impegno da esso derivante. In tale circostanza, le rate già corrisposte dal Contraente restano acquisite dalla Società determinando per il Contraente la perdita totale di quanto versato.

Nel caso in cui il Contraente interrompa il pagamento dei premi pattuiti dopo che di essi ne siano state corrisposte le prime tre annualità, il contratto resta in vigore per il capitale ridotto calcolato come di seguito illustrato.

10.2 Riduzione del capitale assicurato

A seguito di un'eventuale sospensione del pagamento dei premi, purché questa sia successiva al pagamento delle prime tre annualità di premio, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato ridotto calcolato in base al numero di premi effettivamente corrisposti rispetto a quelli pattuiti.

Più precisamente il capitale ridotto viene determinato sommando i seguenti due importi:

- il capitale iniziale moltiplicato per il numero di annualità di premio effettivamente corrisposte, comprese eventuali frazioni, e diviso per il numero di premi annui pattuiti, ossia il capitale iniziale riproporzionato in base ai premi effettivamente corrisposti rispetto a quelli inizialmente pattuiti;
- la differenza tra il capitale assicurato, quale risulta alla ricorrenza anniversaria che precede la data della prima rata di premio insoluta, e il capitale iniziale, ossia le

rivalutazioni annuali riconosciute fino alla ricorrenza anniversaria in cui il contratto risulta in regola con il pagamento dei premi.

Il capitale ridotto verrà rivalutato annualmente ad ogni ricorrenza anniversaria che coincida o sia successiva alla sospensione del pagamento dei premi secondo le modalità illustrate al precedente Punto 5.3.2.

Esempio

Interruzione del pagamento dei premi: 15/12/2009, anno 4

Premi annui corrisposti: 4

Durata pagamento premi: 20 anni

Capitale iniziale: 43.293,04 euro

Capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente (15/12/2008, fine anno 3):
43.447,51 euro

Primo importo di riduzione: $43.293,04 \times 4/20 = 8.658,61$ euro

Secondo importo di riduzione: $43.447,51 - 43.293,04 = 154,47$ euro

Capitale ridotto alla data del 15/12/2008: $8.658,61 + 154,47 = 8.813,09$ euro

Misura di rivalutazione: 1,18%

Importo di rivalutazione: $8.813,09 \times 1,18\% = 103,99$ euro

Capitale ridotto rivalutato alla data del 15/12/2009 (fine anno 4): $8.813,09 + 103,99 = 8.917,07$ euro

Per una maggiore comprensione del procedimento di calcolo del capitale ridotto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo delle prestazioni illustrato alla successiva Sezione E e, per una puntuale valutazione dei valori di riduzione corrispondenti al contratto sottoscritto, al progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima Sezione. La riduzione è altresì normata all'articolo 11 delle Condizioni di Polizza.

10.3 Ripresa del pagamento dei premi. Riattivazione

Il Contraente ha la facoltà di ripristinare il pagamento dei premi entro un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta. In tal caso a fronte del pagamento del premio di riattivazione il contratto viene pienamente ripristinato e con esso l'ammontare del capitale assicurato. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato. Trascorsi 24 mesi dalla data di scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Il premio di riattivazione è dato dalla somma di tutte le rate di premio non corrisposte fino al momento della riattivazione incrementate degli interessi di riattivazione calcolati nel regime dell'interesse semplice al saggio annuo di riattivazione per il periodo trascorso dalla data di scadenza di ciascuna rata e la data di riattivazione.

Il saggio annuo di riattivazione è ottenuto incrementando di due punti percentuali la misura di rivalutazione di cui al Punto 5.2 riconosciuta dalla Società alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza di ciascuna rata, con un limite minimo pari al saggio legale d'interesse.

11. Riscatto

Trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza, purché siano state interamente corrisposte le prime tre annualità di premio, al Contraente è riconosciuto il diritto di riscattare totalmente il contratto. Il riscatto comporta la risoluzione e quindi l'estinzione del contratto.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato alla data di richiesta di riscatto moltiplicato per il coefficiente riportato nella Tabella A) del Punto 6.1.2,

preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta di riscatto (ringiovanita di 5 anni se l'Assicurato è di sesso femminile). Per età non intere i coefficienti della Tabella A si calcolano per interpolazione lineare.

Per capitale assicurato alla data di richiesta di riscatto deve intendersi:

- se il riscatto avviene nel corso del periodo di pagamento dei premi, il capitale ridotto, calcolato come descritto al precedente Punto 10.2;
- se il riscatto avviene dopo il termine del periodo di pagamento dei premi, il capitale rivalutato alla ricorrenza anniversaria che precede la data di richiesta di riscatto.

Esempio

Data di richiesta di riscatto: 15/12/2009 (fine anno 4)

Capitale ridotto rivalutato alla data del 15/12/2009 (fine anno 4): 8.917,07 euro (v. esempio Punto 10.2)

Età raggiunta: 49 anni

Coefficiente di cui alla Tabella A: 551,617

Valore di riscatto alla data del 15/12/2009 (fine anno 4): $8.917,07 \times 551,617/1000 = 4.918,81$ euro

Per un dettaglio dei costi conseguenti all'operazione di riscatto si consulti il precedente Punto 6.1.2; per una maggiore comprensione dei meccanismi di calcolo degli importi liquidabili in caso di riscatto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo delle prestazioni illustrato alla successiva Sezione E, per una puntuale valutazione dei valori di riscatto corrispondenti al contratto sottoscritto, al Progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima Sezione.

Il Contraente deve procedere alla sottoscrizione del contratto nella consapevolezza che esercitando il riscatto nei primi anni della durata contrattuale sussiste la possibilità che l'importo complessivamente percepito a seguito del riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Nel caso in cui il Contraente decida di avvalersi delle opzioni contrattuali di cui al Punto 3), deve comunicare per iscritto alla Società tale volontà.

Al termine del periodo di pagamento dei premi è data facoltà al Contraente di riscattare parzialmente il contratto a condizione che il capitale residuo sia almeno pari a 1.500,00 euro e che il capitale riscattato sia almeno pari a 1.000,00 euro. A seguito del riscatto parziale il capitale assicurato verrà ridotto per un importo pari al valore di riscatto parziale diviso per il coefficiente riportato nella Tabella A), preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta di riscatto.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Numero Verde 800.01.66.11
Email: info@vittoriaassicurazioni.it

la Società fornirà non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato a quel momento.

12. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita - Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

13. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con le medesime modalità indicate al precedente Punto 12).

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando la rata di premio dovuta al perfezionamento è stata versata ed il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, l'originale di polizza sottoscritta dalla medesima.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna della polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto al netto dei diritti di emissione.

14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Il pagamento da parte della Società del valore di riscatto e del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari, elencati per i vari casi all'articolo 17 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

La data in cui la richiesta di liquidazione viene consegnata alla Società completa di tutti i documenti necessari è la data presa in considerazione nei procedimenti di calcolo dell'importo di riscatto illustrati al precedente Punto 11).

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Società a favore degli aventi diritto tramite l'Agenzia in cui il contratto è stato stipulato oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

17. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (fax 02/48.20.47.37 – tel. 02/482.199.53 – e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Via in Arcione 71 – 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

18. Informativa in corso di contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Annualmente, entro sessanta giorni da ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, la Società comunicherà per iscritto al Contraente:

- il totale dei premi versati dalla data di perfezionamento del contratto fino a quella della precedente informativa annuale;
- l'ammontare del capitale rivalutato alla data della precedente informativa annuale;
- il dettaglio delle rate di premio corrisposte nel corso dell'ultima annualità contrattuale con l'evidenza di quelle il cui pagamento eventualmente risulti in arretrato;
- il rendimento ottenuto dal Fondo in riferimento al mese della ricorrenza anniversaria e l'aliquota di partecipazione riconosciuta;
- il rendimento attribuito al contratto a tale data e la misura di rivalutazione applicata;
- l'ammontare del capitale rivalutato alla ricorrenza anniversaria;
- il valore del capitale ridotto maturato alla ricorrenza anniversaria;
- il valore di riscatto maturato alla ricorrenza anniversaria.

La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta.

19. Conflitto di interessi

Al fine di perseguire i migliori rendimenti del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, Vittoria Assicurazioni iscrive negli attivi di quest'ultimo partecipazioni relative a società immobiliari controllate dalla medesima.

In ogni caso Vittoria Assicurazioni, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non ha in essere alcun accordo in base al quale percepisca da terzi commissioni in relazione a quote di OICR o altre attività iscritte nel Fondo. Qualora in futuro venissero sottoscritti accordi di tale natura la Società si impegna a:

- sottoscrivere i medesimi perseguendo il miglior risultato per il Contraente;
- riconoscere al Fondo le commissioni e più in generale le utilità percepite in modo tale che queste concorrano alla determinazione dei rendimenti annui del Fondo;
- indicare nel rendiconto annuale del rendimento del Fondo le utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

19.1 Comunicazioni del Contraente alla Società

A norma di quanto previsto dall'art. 1926 del codice civile, si segnala che è comunque incluso nella garanzia assicurativa, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all'attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto.

20. Finalità e ipotesi adottate

Al fine di illustrare al Contraente lo sviluppo delle prestazioni contrattuali nonché gli importi minimi garantiti dalla Società, a corredo della presente Nota Informativa viene fornito un prospetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni.

Tale elaborazione costituisce una esemplificazione del capitale assicurato, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione è effettuata in base ad una predefinita combinazione di sesso ed età dell'Assicurato, premio annuo, durata pagamento premi e periodicità di versamenti.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, comunque non oltre la conclusione del contratto, analogo progetto esemplificativo personalizzato elaborato a partire dai dati anagrafici dell'Assicurato, dall'importo di premio che egli intende effettivamente versare, dalla durata pagamento premi e dalla periodicità di versamento prescelte.

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto riportati nel progetto sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente (il tasso tecnico del 2%);*
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilita dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%.*

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito – Sezione A) del progetto – rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base all'ipotesi di rendimento stabilita dall'ISVAP – Sezione B) del progetto – sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi adottate in tale sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente. I risultati finanziari conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

21. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto

Il Progetto Esemplificativo è costituito da due tabelle in ciascuna delle quali, per alcuni anni, si riporta lo sviluppo delle prestazioni assicurate anno dopo anno, calcolate al lordo degli oneri fiscali.

Nella prima tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni in base al rendimento minimo garantito, ossia secondo l'ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile risulti, per tutta la durata contrattuale, tale che non venga riconosciuta alcuna rivalutazione delle prestazioni. In tale ipotesi quindi al contratto resta attribuito il solo beneficio finanziario derivante dall'applicazione del tasso tecnico del 2% utilizzato nel calcolo del capitale iniziale.

Nella seconda tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni nell'ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile risulti, per tutta la durata contrattuale, pari al 4%.

Conseguentemente il rendimento attribuito al contratto, pari all'80% di tale ipotetico rendimento, è del 3,2% annuo costante e la misura di rivalutazione, come esemplificato al precedente Punto 5.2, dell'1,18%.

In ciascuna delle tabelle, nella seconda e terza colonna vengono riportati per ogni anno

della durata contrattuale, rispettivamente l'ammontare del premio annuo dovuto e il totale dei premi corrisposti fino a quel momento.

Nella quarta colonna è indicato il capitale assicurato alla fine dell'anno in base alla rivalutazione che deriva dall'ipotesi adottata, applicata con il procedimento illustrato al Punto 5.3. In particolare, nello sviluppo della tabella a) la misura di rivalutazione è nulla e quindi il capitale assicurato di anno in anno resta invariato.

Nella quinta colonna il capitale indicato rappresenta il valore di riscatto liquidabile alla fine di ogni anno, calcolato come descritto al precedente Punto 12) e nell'ipotesi che siano stati corrisposti tutti i premi dovuti fino a quel momento. Ad esempio, nella tabella a), il valore di riscatto maturato alla fine del terzo anno, pari a euro 3.519,81 presuppone il pagamento delle prime tre annualità di premio per un totale di premi versati pari 4.503,50 euro.

Nella sesta colonna viene indicato il capitale ridotto maturato alla fine dell'anno, anche in questo caso nell'ipotesi che siano stati corrisposti tutti i premi dovuti fino a quel momento e nella settima colonna il capitale ridotto rivalutato fino al termine del pagamento dei premi.

Ad esempio nella tabella b) il capitale ridotto di euro 11.212,48 maturato alla fine del quinto anno presuppone il pagamento delle prime cinque annualità di premio per un totale di 7.503,50 euro.

Progetto Esemplificativo delle prestazioni

a) Sviluppo del capitale assicurato, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto in base al rendimento minimo garantito (tasso tecnico del 2%)

Età dell'Assicurato: 45 anni;

Sesso: Maschile;

Premio annuo: 1.500,00 euro;

Rateazione: annuale;

Durata pagamento premi: 20 anni;

Capitale iniziale: 43.293,04 euro;

Anno	Premio annuo	Totale premi versati	Capitale assicurato a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto a fine anno	Capitale ridotto al termine del pagamento dei premi
1	1.503,50	1.503,50	43.293,04	-	-	-
2	1.500,00	3.003,50	43.293,04	-	-	-
3	1.500,00	4.503,50	43.293,04	3.519,81	6.493,96	6.493,96
4	1.500,00	6.003,50	43.293,04	4.776,24	8.658,61	8.658,61
5	1.500,00	7.503,50	43.293,04	6.075,33	10.823,26	10.823,26
6	1.500,00	9.003,50	43.293,04	7.417,92	12.987,91	12.987,91
7	1.500,00	10.503,50	43.293,04	8.804,70	15.152,56	15.152,56
8	1.500,00	12.003,50	43.293,04	10.235,95	17.317,22	17.317,22
9	1.500,00	13.503,50	43.293,04	11.711,29	19.481,87	19.481,87
10	1.500,00	15.003,50	43.293,04	13.231,13	21.646,52	21.646,52
11	1.500,00	16.503,50	43.293,04	14.795,00	23.811,17	23.811,17
12	1.500,00	18.003,50	43.293,04	16.403,08	25.975,82	25.975,82
13	1.500,00	19.503,50	43.293,04	18.055,21	28.140,48	28.140,48
14	1.500,00	21.003,50	43.293,04	19.750,88	30.305,13	30.305,13
15	1.500,00	22.503,50	43.293,04	21.489,41	32.469,78	32.469,78
16	1.500,00	24.003,50	43.293,04	23.270,63	34.634,43	34.634,43
17	1.500,00	25.503,50	43.293,04	25.093,96	36.799,08	36.799,08
18	1.500,00	27.003,50	43.293,04	26.958,97	38.963,74	38.963,74
19	1.500,00	28.503,50	43.293,04	28.865,05	41.128,39	41.128,39
20	1.500,00	30.003,50	43.293,04	30.811,35	43.293,04	43.293,04
21	0,00	30.003,50	43.293,04	31.235,02		
22	0,00	30.003,50	43.293,04	31.655,26		
23	0,00	30.003,50	43.293,04	32.074,00		
24	0,00	30.003,50	43.293,04	32.490,69		
...		

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso minimo garantito previsto dal contratto – Sezione a) – solo dopo che dalla data di decorrenza siano trascorsi diciannove anni.

b) Sviluppo del capitale assicurato, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto in base all'ipotesi di rendimento costante del Fondo Vittoria Rendimento Mensile del 4%

Età dell'Assicurato: 45 anni;

Sesso: Maschile;

Premio annuo: 1.500,00 euro;

Rateazione: annuale;

Durata pagamento premi: 20 anni;

Capitale iniziale: 43.293,04 euro;

Aliquota di partecipazione: 80%;
Rendimento attribuito: 3,20%;

Anno	Premio annuo	Totale premi versati	Capitale assicurato a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto a fine anno	Capitale ridotto al termine del pagamento dei premi
1	1.503,50	1.503,50	43.318,58	-	-	-
2	1.500,00	3.003,50	43.369,97	-	-	-
3	1.500,00	4.503,50	43.447,51	3.603,53	6.648,43	8.115,74
4	1.500,00	6.003,50	43.551,50	4.918,81	8.917,07	10.758,13
5	1.500,00	7.503,50	43.682,26	6.293,81	11.212,48	13.369,70
6	1.500,00	9.003,50	43.840,11	7.730,37	13.534,98	15.950,82
7	1.500,00	10.503,50	44.025,37	9.230,24	15.884,89	18.801,85
8	1.500,00	12.003,50	44.238,35	10.794,71	18.262,53	21.023,11
9	1.500,00	13.503,50	44.479,39	12.424,45	20.668,22	23.514,97
10	1.500,00	15.003,50	44.748,82	14.120,96	23.102,30	25.977,78
11	1.500,00	16.503,50	45.046,97	15.884,80	25.565,10	28.411,86
12	1.500,00	18.003,50	45.374,18	17.717,27	28.056,96	30.817,55
13	1.500,00	19.503,50	45.730,80	19.619,30	30.578,24	33.195,19
14	1.500,00	21.003,50	46.117,17	21.591,46	33.129,26	35.545,10
15	1.500,00	22.503,50	46.533,64	23.634,13	35.710,38	37.867,61
16	1.500,00	24.003,50	46.980,57	25.748,26	38.321,96	40.163,03
17	1.500,00	25.503,50	47.458,31	27.934,33	40.964,35	42.431,67
18	1.500,00	27.003,50	47.967,23	30.193,04	43.637,93	44.673,86
19	1.500,00	28.503,50	48.507,70	32.524,85	46.343,05	46.889,90
20	1.500,00	30.003,50	49.080,09	34.929,96	49.080,09	49.080,09
21	0,00	30.003,50	49.659,24	35.828,10		
22	0,00	30.003,50	50.245,22	36.738,60		
23	0,00	30.003,50	50.838,11	37.663,82		
24	0,00	30.003,50	51.438,00	38.603,34		
...		

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
Roberto Guarena



Art. 1 - Prestazioni

Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento di un premio annuo, assume l'obbligo di corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato, il capitale assicurato a tale epoca determinato a partire dal capitale iniziale indicato in polizza. Il capitale assicurato viene rivalutato annualmente con le modalità stabilite al successivo articolo 10.

Il presente contratto riconosce inoltre al Contraente il diritto di riscatto così come regolato al successivo articolo 12.

Art. 2 - Entrata in vigore del contratto

Il contratto entra in vigore immediatamente, ma non prima della data di decorrenza, con la sottoscrizione della polizza ed il contestuale pagamento del premio convenuto.

Art. 3 - Facoltà di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere. L'esercizio della facoltà di revoca richiede da parte del Contraente apposita comunicazione scritta alla Società. Quest'ultima, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando è stata versata la prima rata di premio e il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, ha ricevuto l'originale di polizza sottoscritto dalla medesima.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, al netto dei diritti di emissione indicati in Polizza, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Art. 5 - Pagamento dei premi

A fronte del capitale iniziale indicato in polizza, il Contraente è tenuto al pagamento di un premio annuo anticipato. Il contratto è stipulabile per un importo di premio annuo che non può risultare inferiore a 600,00 euro e resta costante per tutta la durata pagamento premi. La somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza. Il periodo di pagamento dei premi annui viene fissato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

Su richiesta del Contraente il premio annuo può essere corrisposto in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili anticipate con l'applicazione di interessi dipendenti dal frazionamento stesso. Nel caso di frazionamento mensile del premio, la prima rata dovuta alla sottoscrizione del contratto è trimestrale senza l'applicazione di interessi di frazionamento.

Rate di premio eventualmente corrisposte dopo che siano trascorsi più di trenta giorni dalla rispettiva data di scadenza determinano l'applicazione di interessi per ritardato pagamento calcolati in riferimento al periodo trascorso dalla data di scadenza della rata fino a quella di pagamento della stessa, ad un tasso pari alla misura di rivalutazione definita al successivo articolo 10, lettera c), aumentata di due punti percentuali con un minimo pari al saggio legale d'interesse.

Art. 6 - Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione

Qualora venga interrotto il pagamento delle prime tre annualità di premio il contratto resta risolto e le rate di premio corrisposte restano acquisite dalla Società.

Qualora il pagamento dei premi venga interrotto successivamente al pagamento della terza annualità di premio il contratto resta in vigore per il capitale ridotto determinato come previsto dal successivo articolo 11.

Purché non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta il Contraente ha la facoltà di riprendere il normale versamento dei premi con il pagamento del premio di riattivazione. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Il premio di riattivazione è costituito dalla somma di tutte le rate di premio non pagate aventi data di scadenza anteriore o uguale alla data di riattivazione; ciascuna di dette rate sarà incrementata degli interessi di riattivazione calcolati in riferimento ai giorni trascorsi dalla rispettiva data di scadenza al saggio di riattivazione, pari al tasso maggiore tra la misura di rivalutazione definita al successivo articolo 10, lettera c), aumentata di due punti percentuali e il saggio legale d'interesse.

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o dalla sua riattivazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale assicurato in base all'età dell'Assicurato, qualora quella dichiarata risulti errata.

Art. 8 - Rischi assicurati ed esclusioni

Il presente contratto assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- l'incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- l suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Art. 9 - Clausola di Carenza

Le disposizioni contenute in questo articolo sono applicabili qualora specificatamente richiamate nel testo di Polizza.

A) Carenza "senza visita medica"

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, qualora il presente contratto venga assunto senza visita medica rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'importo dei premi versati, al netto dei diritti indicati in Polizza.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptosirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'art. 8 delle Condizioni di Polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

B) Carenza “senza test HIV”

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e:

- l sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- l'Assicurato si sia rifiutato di aderire, all'atto della sottoscrizione del contratto, alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di sieropositività o di malattia da HIV;

il capitale assicurativo non sarà pagato.

Art. 10 - Rendimento finanziario attribuito al contratto – Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di contratti di assicurazione ai quali la Società riconosce un rendimento finanziario. Ai fini di tale riconoscimento la Società gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

a) Rendimento ottenuto

La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della data di decorrenza, il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento che fa riferimento ai dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.

b) Rendimento attribuito

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito un rendimento pari al rendimento ottenuto di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per un'aliquota di partecipazione non inferiore all'80%.

c) Misura di rivalutazione

Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b).

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale iniziale.

d) Rivalutazione del capitale

Nel corso del periodo di pagamento dei premi, il capitale rivalutato è determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti sta al numero di premi annui contrattualmente pattuiti;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la misura della rivalutazione per la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello iniziale.

Terminato il periodo di pagamento dei premi, o nel caso in cui il contratto sia stato ridotto ai sensi dell'articolo 11, il capitale rivalutato è determinato sommando al capitale in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente l'importo ottenuto moltiplicando quest'ultimo per la misura di rivalutazione di cui alla lettera c).

Art. 11 - Riduzione

In caso di interruzione del pagamento dei premi, purché siano state interamente versate le prime tre annualità di premio, il contratto resta in vigore per un capitale ridotto ottenuto sommando i seguenti due importi:

- il capitale iniziale ridotto nella proporzione in cui il numero di annualità di premio effettivamente corrisposte, comprese eventuali frazioni, sta al numero di premi annui pattuiti;
- la differenza tra il capitale assicurato, quale risulta alla ricorrenza anniversaria che precede la data della prima rata di premio insoluta, e il capitale iniziale.

Il capitale ridotto così calcolato verrà rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria che coincida o sia successiva alla sospensione del pagamento dei premi secondo quanto stabilito al precedente articolo 10, lettera d).

Art. 12 - Riscatto

Su richiesta del Contraente, la polizza è riscattabile a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza e siano state interamente corrisposte le prime tre annualità di premio.

Se il riscatto avviene prima del termine del periodo di pagamento dei premi il valore liquidabile è calcolato a partire dal capitale ridotto di cui al precedente articolo 11.

Se il riscatto avviene dopo il termine del periodo di pagamento dei premi il valore liquidabile è calcolato a partire dall'intero capitale assicurato quale risulta rivalutato alla ricorrenza anniversaria che precede la data di riscatto.

Il valore di riscatto liquidabile, al lordo delle imposte, è ottenuto moltiplicando l'importo così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella A) allegata alle condizioni di Polizza, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta del riscatto (ringiovanita di 5 anni se l'Assicurato è di sesso femminile). Per età non intere i coefficienti della tabella A) si calcolano per interpolazione lineare.

Ai fini di tale calcolo, come data di richiesta del riscatto viene considerata la data in cui è stata consegnata alla Società tutta la documentazione necessaria elencata al successivo articolo 17.

Al termine del periodo di pagamento dei premi è data facoltà al Contraente di riscattare parzialmente il contratto a condizione che il capitale residuo sia almeno pari a 1.500,00 euro e che il capitale riscattato sia almeno pari a 1.000,00 euro. A seguito del riscatto parziale il capitale assicurato verrà ridotto per un importo pari al valore di riscatto parziale diviso per il coefficiente riportato nella tabella A), preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta di riscatto.

Art. 13 - Opzioni esercitabili in caso di riscatto totale

Al termine del periodo di pagamento dei premi su richiesta del Contraente, il capitale liquidabile in caso di riscatto totale, al netto delle imposte, può essere convertito in una rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato.

Le opzioni di rendita sono le seguenti:

- rendita annua da corrispondere finché il Vitaliziato sia in vita;
- rendita annua da corrispondere in modo certo per un prestabilito numero di anni e, successivamente, finché il Vitaliziato sia in vita;
- rendita annua vitalizia su due teste, quella del Vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo di quest'ultima risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio di opzione e saranno preventivamente sottoposte all'approvazione del Contraente.

Art. 14 - Prestiti

A condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del contratto e siano state corrisposte almeno le prime tre annualità di premio, il Contraente può richiedere la concessione di un prestito commisurato al valore di riscatto maturato. A fronte di tale richiesta la Società comunicherà le condizioni regolanti il rimborso del prestito ed il tasso di interesse applicato. La concessione del prestito implica la consegna alla Società del simlo di polizza.

Art. 15 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, a seconda dei casi, richiedono l'assenso scritto del Creditore pignoratorio o del Vincolatario.

Art.16 - Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.), con le modalità indicate nell'ultimo capoverso.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla polizza vita.

Art. 17 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.

Ai fini del calcolo del valore di riscatto come data di richiesta di liquidazione viene considerata la data in cui quest'ultima è stata consegnata alla Società completa di tutta la documentazione necessaria.

La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse. Il pagamento viene effettuato tramite l'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.

a) Liquidazioni per riscatto

Alla richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente vanno allegati i seguenti documenti:

- originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici (solo nel caso di riscatto totale);
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal Creditore o dal Vincolatario;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente.

b) Liquidazioni a seguito del decesso dell'Assicurato

La richiesta di riscatto a seguito di decesso dell'Assicurato viene effettuata dai Beneficiari designati allegando i seguenti documenti:

- originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- solo qualora Assicurato e Contraente siano la stessa persona: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente anche l'indicazione che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornire copia autentica di quest'ultimo;
- qualora la designazione dei Beneficiari sia stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a identificare tali aventi diritto;

- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal Creditore o dal Vincolatario;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci.

Art. 18 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE".

La gestione del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il "Regolamento n. 38") e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

- b) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è denominato in Euro.
- c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.
- d) IL FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:
- gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l'acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
 - gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
 - gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono venire utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- e) Il Fondo Vittoria rendimento Mensile non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.
- f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.
- h) Sul FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle

effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

- i) il rendimento del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n.38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Anno commerciale

È la convenzione in base alla quale i periodi inferiori l'anno sono calcolati considerando l'anno composto di 360 giorni e tutti i mesi composti di 30 giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del Contratto.

Assicurato

È la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione. Le prestazioni del Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiari

Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni garantite al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale assicurato

È il capitale iniziale indicato in polizza determinato in funzione del premio annuo, dell'età e del sesso dell'Assicurato, della durata contrattuale e della frequenza di pagamento prescelta incrementato delle rivalutazioni annue di volta in volta riconosciute al contratto.

Carenza

Periodo di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore del Contratto e l'inizio della garanzia.

Cessione

È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.

Conclusione del contratto

È l'atto che esprime l'accettazione da parte della Società della proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L'accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell'originale di polizza sottoscritta dalla medesima.

Condizioni di Polizza

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Conflitto di interesse

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Data di decorrenza

È la data d'inizio del contratto e, sempre che il premio sia stato regolarmente corrisposto, dalla quale decorre l'efficacia del contratto.

Durata pagamento premi

È il periodo durante il quale è previsto il pagamento dei premi.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del Regolamento del Fondo;
- Glossario;
- Moduli amministrativi;
- Proposta.

Fondo (o Fondo a Gestione Separata)

È una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l'ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Rendimento Mensile.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo:

Nota Informativa

È il documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle sue caratteristiche finanziarie ed assicurative.

Opzioni

Sono le diverse scelte esercitabili dal Contraente in caso di riscatto totale del contratto mediante le quali è possibile convertire l'importo liquidato in una rendita vitalizia.

Pegno

È l'atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.

Polizza

È il documento che comprova l'esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal semplice di polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta di polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.

Premio

È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni garantite dal contratto.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto.

Proposta

È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di Proponente – di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.

Recesso

Consiste nella facoltà del Contraente di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Regolamento Isvap 38/2011

Concerne la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate, ivi compresa l'individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.

Revoca della proposta

È la possibilità del Contraente di annullare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Ricorrenza anniversaria

È la data coincidente con un anniversario della data di decorrenza della polizza.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto parziale

È la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Riscatto totale

È la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Riserva Matematica

È l'importo che la Società costituisce accantonando parte del premio versato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.

Risoluzione del contratto

È l'evento a seguito del quale il contratto perde ogni sua efficacia, e decadono tutte le garanzie e tutti gli impegni contrattuali.

Società

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Tasso tecnico

È il tasso di interesse annuo utilizzato per calcolare alla decorrenza del contratto e in base ai premi pattuiti l'ammontare delle prestazioni iniziali.

Vincolo

È l'atto in base al quale le prestazioni contrattuali possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.



RICHIESTA DI VARIAZIONE
CONTRATTUALE

Direzione Vita/Amministrazione
Ufficio Gestione

pag. 1
di 3

_____ POLIZZA N. _____ AGENZIA/CANALE _____ CODICE AGENZIA/CANALE _____

_____ Cognome e Nome _____ Codice Fiscale/Partita Iva _____

in qualità di Contraente della polizza vita sopra indicata, in base alle Condizioni di Polizza, chiede di dare corso alle seguenti variazioni contrattuali:

A Modifica del beneficio in caso di decesso dell' Assicurato, che deve intendersi da questo momento, in sostituzione di quanto precedentemente indicato, attribuito a favore di:

B Modifica dell'indirizzo di residenza, che deve intendersi variato come segue:

_____ Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____
_____ Indirizzo _____ Recapito telefonico _____

C Modifica del frazionamento del premio dalla prossima ricorrenza anniversaria, a seguito della quale il premio annuo verrà corrisposto con rateazione _____

D Interruzione del pagamento dei premi e conseguente riduzione della prestazione assicurata con sospensione del pagamento delle rate di premio con scadenza dal ____/____/____.

E Riattivazione del versamento dei premi, a questo fine richiede di conoscere l'ammontare del premio di riattivazione come previsto dalle Condizioni di Polizza.

Data, _____ **Contraente** _____
Firma ed eventuale Timbro dell'Azienda

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA/CANALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CONSEGNA.

_____ Generalità e Firma dell'incaricato

_____ Apporre timbro datario d'Agenzia/Canale

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere a dare corso alla richiesta inoltrata e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti.



PROPOSTA N° (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO N°)		
Prodotto	Vita Intera a premio annuo temporaneo costante	Tariffa 321C
Agenzia		
Canale Distribuzione		

CONTRAENTE

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Indirizzo			
Comune		Provincia	C.A.P.
E_Mail		Telefono	

ASSICURANDO

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Età Anni		Sesso	
Luogo Di Nascita		Data Di Nascita	
Professione			

DATI ANTIRICICLAGGIO

Cod. Gruppo		Cod. Sottogruppo	
Documento Identificativo Valido		Numero Documento	
Rilasciato Da		Luogo	II

DATI DELLA POLIZZA

Decorrenza		Durata Anni	Vita Intera	Numero Premi		Frazionamento	
------------	--	-------------	--------------------	--------------	--	---------------	--

COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI

Prestazione Iniziale	Premio Netto	Costo Caso Morte			Capitale Infortuni	
€	€	€	€	€	€	€
						€ 0,00
Composizione Rata Premio	Assicurazione Base	Assicurazioni Complementari	Sovrappremi	Int. Fraz.	Diritti	Totale
Rata Perfezionamento	€	€ 0,00	€	€	€ 5,00	€
Rata Successiva	€	€ 0,00	€	€	€ 1,50	€

BENEFICIARI

Beneficiario Morte	
--------------------	--

TEST DI ADEGUATEZZA

Esito Del Test Di Adeguatezza	
-------------------------------	--


Vittoria
 Assicurazioni


L'ASSICURANDO DICHIARA:

- DI PROSCIOLIERE DAL SEGRETO PROFESSIONALE TUTTI I MEDICI CHE LO HANNO CURATO O VISITATO E LE ALTRE PERSONE, GLI ENTI ASSISTENZIALI, LE CASE DI CURA, ECC. AI QUALI VITTORIA ASSICURAZIONI CREDERÀ, IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'EVENTUALE SINISTRO, DI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI. ACCONSENTE ALTRESÌ CHE TALI INFORMAZIONI SIANO, PER FINALITÀ TECNICHE, STATISTICHE, ASSICURATIVE E RIASSICURATIVE COMUNICATE AD ALTRI ENTI.

IL CONTRAENTE E L'ASSICURANDO DICHIARANO:

- DI AVER PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA RESA AI FINI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 E ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI NELL'AMBITO E CON I LIMITI INDICATI NELL'INFORMATIVA A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI LEGGE.
- DI AVER PRESO ATTO CHE IL PREMIO E/O LE GARANZIE ASSICURATIVE RIPORTATI SUL SIMPLO DI POLIZZA POTREBBERO RISULTARE DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE PROPOSTA (AD ES. PER L'ESCLUSIONE DI UNA GARANZIA ACCESSORIA RICHIESTA), IN TAL CASO SI CONSIDERERANNO EFFICACI LE GARANZIE ED I PREMI INDICATI SULLA POLIZZA.

FIRMA CONTRAENTE	FIRMA ASSICURANDO	FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI

IL CONTRAENTE DICHIARA :

- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO MOD. PB 1156.0612 CONTENENTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA, DI AVERNE PRESO VISIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE DI APPROVARE ESPRESSAMENTE DI DETTE CONDIZIONI GLI ARTICOLI RELATIVI A :
PAGAMENTO DEL PREMIO, DIRITTO DI RECESSO, CLAUSOLA DI CARENZA, FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA, RIATTIVAZIONE, RISCATTO
. RISCHI ASSICURATI ED ESCLUSIONI. PRESTITI
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE PROPOSTA E' REVOCABILE IN QUALSIASI MOMENTO FINCHE' IL CONTRATTO NON SIA CONCLUSO, SENZA ADDEBITO DI ALCUN ONERE DA PARTE DELLA SOCIETA'.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO EGLI PUO' RECEDERE DAL MEDESIMO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA, PERCEPENDO IL RIMBORSO DEL PREMIO VERSATO AL NETTO DELLE SPESE DI EMISSIONE SOPRA INDICATE.
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO PUO' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE:
 - A) MONETA ELETTRONICA
 - B) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - C) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A
 - D) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DELL'AGENTE, QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - E) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DELL'AGENTE QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

ATTENZIONE: NEL CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO CON MEZZI NON DIRETTAMENTE INDIRIZZATI A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., OVVERO ALL'AGENTE NELLA SUA QUALITÀ DI INTERMEDIARIO DI QUEST'ULTIMA, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA SOCIETÀ È RAPPRESENTATA DALLA INDICAZIONE DELL'IMPORTO PAGATO E DALLA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE MATERIALMENTE ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME E ALLA RACCOLTA DEL PRESENTE CONTRATTO.

- IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO E IL PROGETTO PERSONALIZZATO COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI ISVAP

PROPOSTA EMESSA IN IL

FIRMA CONTRAENTE		FIRMA DELL'AGENTE GENERALE

GENERALITÀ DELL'INCARICATO	FIRMA DELL'INCARICATO

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO
L'ASSICURATO È CONSAPEVOLE CHE DICHIARAZIONI NON VERITIERE POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.

 1) L'ASSICURANDO SVOLGE UNA DELLE SEGUENTI PROFESSIONI? AUTOTRASPORTATORE DI MATERIALE ESPLOSIVO, PIROTECNICO, ADDETTO A LAVORI IN POZZI, CAVE, GALLERIE O MINIERE, GAS E MATERIE VELENOSE, PALOMBARO, SOMMERGIBILISTA, PARACADUTISTA, MILITARE CHE PARTECIPA A MISSIONI ALL'ESTERO O APPARTENENTE A CORPI SPECIALI, ADDETTI ALLA SICUREZZA PUBBLICA APPARTENENTI A CORPI SPECIALI, ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIVATA IN MISSIONI ALL'ESTERO, ADDETTI AD ORGANI DI INFORMAZIONE IN ATTIVITÀ ALL'ESTERO? (IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA INVIARE LA PROPOSTA IN DIREZIONE UNITAMENTE AL QUESTIONARIO RELATIVO ALLA PROFESSIONE) SI NO

1.1) SELEZIONARE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA DELL'ASSICURANDO.

 ADDETTO A ORGANI DI INFORMAZIONE IN ATTIVITÀ ALL'ESTERO

 MILITARE CHE SVOLGE MISSIONI ALL'ESTERO O APPARTENENTE A CORPI SPECIALI

 PARACADUTISMO

 QUESTIONARIO PROFESSIONALE GENERICO

 2) L'ASSICURANDO SVOLGE UNA ATTIVITÀ SPORTIVA PERICOLOSA COME: ALPINISMO (OLTRE IL 3° GRADO UIAA), SCI ALPINISMO FUORI PISTA, BOBLEIGH (GUIDOSLITTA), SKELETON (SLITTINO), IMMERSIONI SUBACQUEE CON AUTORESPIRATORE, SPELEOLOGIA, SALTI DAL TRAMPOLINO CON SCI O IDROSCI, GARE DI AUTOMOBILISMO E/O MOTOCICLISMO, MOTONAUTICA, PARACADUTISMO, PARAPENDIO, DELTAPLANO E ATTIVITÀ AFFINI? (IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA, INVIARE LA PROPOSTA IN DIREZIONE UNITAMENTE AL QUESTIONARIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA) SI NO

2.1) SELEZIONARE L'ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA DELL'ASSICURANDO.

 PARACADUTISMO, PARAPENDIO

 DELTAPLANO, VOLO SENZA MOTORE

 AVIAZIONE, VOLO CON MOTORE

 CORSE AUTOMOBILISTICHE, RALLY

 CORSE MOTOCICLISTICHE

 MOTONAUTICA

 ALPINISMO OLTRE IL 3° GRADO UIAA

 SCI ALPINO FUORI PISTA, SCI ESTREMO

 IMMERSIONI SUBACQUEE CON AUTORESPIRATORE

 SPELEOLOGIA

LUOGO E DATA	L'ASSICURANDO

POLIZZA N° (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO N°)

Prodotto	Vita Intera A Premio Annuo Temporaneo Costante	Tariffa	321C
Agenzia			
Canale Distribuzione			

CONTRAENTE

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Indirizzo			
Comune		Provincia	C.A.P.
E_Mail		Telefono	

ASSICURATO

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Età Anni		Sesso	
Luogo Di Nascita		Data Di Nascita	
Professione			

DATI ANTIRICICLAGGIO

Cod. Gruppo		Cod. Sottogruppo	
Documento Identificativo Valido		Numero Documento	
Rilasciato Da		Luogo	II

DATI DELLA POLIZZA

Decorrenza		Durata Anni		Vita Intera	Numero Premi	Frazionamento	
------------	--	-------------	--	-------------	--------------	---------------	--

COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI

Prestazione Iniziale	Premio Netto	Costo Caso Morte			Capitale Infortuni	
€	€	€	€	€	€	€
						€ 0,00
Composizione Rata Premio	Assicurazione Base	Assicurazioni Complementari	Sovrappremi	Int. Fraz.	Diritti	Totale
Rata Perfezionamento	€	€ 0,00	€	€	€ 5,00	€
Rata Successiva	€	€ 0,00	€	€	€ 1,50	€

BENEFICIARI

Beneficiario Morte		%
Beneficiario Morte		%

TEST DI ADEGUATEZZA

Esito Del Test Di Adeguatezza	
-------------------------------	--

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

L'ASSICURATO, CONSAPEVOLE CHE DICHIARAZIONI NON VERITIERE POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI, DICHIARA:

- DI NON SVOLGERE ALCUNA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI: AUTOTRASPORTATORE DI MATERIALE ESPLOSIVO, PIROTECNICO, ADDETTO A LAVORI IN POZZI, CAVE, GALLERIE O MINIERE, GAS E MATERIE VELENOSE, PALOMBARO, SOMMERSIBILISTA, PARACADUTISTA, MILITARE CHE PARTECIPA A MISSIONI ALL'ESTERO APPARTENENTE A CORPI SPECIALI, ADDETTO ALLA SICUREZZA PUBBLICA APPARTENENTI A CORPI SPECIALI, ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIVATA IN MISSIONI ALL'ESTERO, ADDETTI AD ORGANI DI INFORMAZIONE IN ATTIVITÀ ALL'ESTERO;
- DI NON PRATICARE ALCUNA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ SPORTIVE: ALPINISMO (OLTRE IL 3° GRADO UIAA), SCI ALPINO FUORI PISTA, BOBLEIGH (GUIDOSLITTA), SKELETON (SLITTINO), IMMERSIONI SUBACQUEE CON AUTORESPIRATORE, SPELEOLOGIA, SALTII DAL TRAMPOLINO CON SCI O IDROSCI, GARE DI AUTOMOBILISMO E/O MOTOCICLISMO, MOTONAUTICA, PARACADUTISMO, PARAPENDIO, DELTAPLANO E ATTIVITÀ AFFINI;
- CHE IL SUO PESO, ESPRESSO IN CHILOGRAMMI, NON SUPERA DI 15 LA PARTE DECIMALE DELLA SUA ALTEZZA ESPRESSA IN METRI;
- CHE LA SUA PRESSIONE ARTERIOSA NON È SUPERIORE A 150 DI MASSIMA OD A 90 DI MINIMA;
- CHE NON HA SOFFERTO DI MALATTIE O MENOMAZIONI PSICO-FISICHE, TALI DA ALTERARE IL NORMALE BUONO STATO DI SALUTE E PER LE QUALI SIA STATO RICOVERATO;
- CHE NON È SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CONTINUATIVO PER MALATTIE CRONICHE;
- CHE NON HA EFFETTUATO TEST PER EPATITE B, C O HIV CHE ABBIANO AVUTO ESITO POSITIVO;
- CHE NON È AFFETTO DA ALCOLISMO E NON HA MAI FATTO USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI;


Vittoria
 Assicurazioni


COPERTURA ASSICURATIVA SOTTOPOSTA A PERIODO DI CARENZA.
L'ASSICURATO DICHIARA:

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 1919 DEL CODICE CIVILE DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
- DI PROSCIOLIERE DAL SEGRETO PROFESSIONALE TUTTI I MEDICI CHE LO HANNO CURATO O VISITATO E LE ALTRE PERSONE, GLI ENTI ASSISTENZIALI, LE CASE DI CURA, ECC. AI QUALI VITTORIA ASSICURAZIONI CREDERÀ, IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'EVENTUALE SINISTRO, DI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI. ACCONSENTE ALTRESÌ CHE TALI INFORMAZIONI SIANO, PER FINALITÀ TECNICHE, STATISTICHE, ASSICURATIVE E RIASSICURATIVE COMUNICATE AD ALTRI ENTI.

IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO DICHIARANO:

- DI AVER PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA RESA AI FINI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 E ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI NELL'AMBITO E CON I LIMITI INDICATI NELL'INFORMATIVA A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI LEGGE.

IL CONTRAENTE DICHIARA :

- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO MOD. PB 1156.0612 CONTENENTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA, DI AVERNE PRESO VISIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO EGLI PUO' RECEDERE DAL MEDESIMO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA, PERCEPENDO IL RIMBORSO DEL PREMIO VERSATO AL NETTO DELLE SPESE DI EMISSIONE SOPRA INDICATE.
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO PUO' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE:
 - MONETA ELETTRONICA
 - ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DELL'AGENTE, QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - BONIFICO BANCARIO A FAVORE DELL'AGENTE QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

ATTENZIONE: NEL CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO CON MEZZI NON DIRETTAMENTE INDIRIZZATI A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., OVVERO ALL'AGENTE NELLA SUA QUALITÀ DI INTERMEDIARIO DI QUEST'ULTIMA, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA SOCIETÀ È RAPPRESENTATA DALLA INDICAZIONE DELL'IMPORTO PAGATO E DALLA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE MATERIALMENTE ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME E ALLA RACCOLTA DEL PRESENTE CONTRATTO.

FIRMA CONTRAENTE	FIRMA ASSICURATO	FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI

IL CONTRAENTE DICHIARA :

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE DI APPROVARE ESPRESSAMENTE DI DETTE CONDIZIONI GLI ARTICOLI RELATIVI A :
 PAGAMENTO DEL PREMIO, DIRITTO DI RECESSO, CLAUSOLA DI CARENZA, RIATTIVAZIONE, RISCATTO, RISCHI ASSICURATI ED ESCLUSIONI, PRESTITI

	
FIRMA CONTRAENTE	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

- IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO E IL PROGETTO PERSONALIZZATO COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI ISVAP

POLIZZA EMESSA IN IL

	FIRMA CONTRAENTE

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DEL CONTRATTO DICHIARA DI AVER RISCOSSO IL PREMIO TOTALE DI EURO

GENERALITÀ DELL'INCARICATO	FIRMA DELL'INCARICATO



Vittoria Assicurazioni

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT.
VERS. - P. IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE E
DIREZIONE: ITALIA - 20149 MILANO - VIA IGNAZIO GARDELLA, 2
ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
SEZIONE I N. 1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA
ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

Il presente fascicolo è stato aggiornato alla data del 31/05/2012